

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
www.studiomoriscoragni.com

**Dott. FORTUNATO MORISCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 9 marzo 2021

**Circolare 5/2021: Bonus Pubblicità**

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che al fine di incentivare l'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale con l'art. 57- bis, DL n. 50/2017, il Legislatore ha introdotto una specifica agevolazione, il c.d. "Bonus pubblicità". Il bonus originariamente previsto a favore delle imprese / lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari e televisivi è stato esteso:

- agli enti non commerciali;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "online".

In merito alla disciplina in esame va evidenziato che:

- con il DPCM n. 90/2018, sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame;
- con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da riportare nel mod. F24 ("6900").

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche ed in particolare:

- l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha:
  - aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
  - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

Infine, l'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, con l'introduzione del nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, ha previsto **l'estensione anche per il 2021 e il 2022** del bonus per le "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale**, nella **misura unica del 50%** degli investimenti effettuati

## SOGGETTI BENEFICIARI

Il c.d. "Bonus pubblicità" è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- **imprese / enti non commerciali;**
- **lavoratori autonomi;**

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

## INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione in esame riguarda le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line".

Si rammenta che, al fine dell'agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come sopra evidenziato sono agevolabili anche gli investimenti effettuati sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali". Per tale tipo di investimenti tuttavia è necessaria la **sussistenza di un investimento incrementale** pari almeno all'1%, dove per incrementale si intende la maggiorazione dell'investimento rispetto all'anno precedente. Così, ad esempio, se nel 2020 sono stati investiti € 10.000 e nel 2021 si prevede di fare investimenti pubblicitari per € 15.000, l'investimento incrementale è pari a € 5.000.

Merita evidenziare che l'effettivo sostenimento delle spese va **attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità** delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

## DETERMINAZIONE DEL BONUS PER IL 2021

Come sopra accennato, il bonus per il 2021 va determinato:

- nella misura del 50% dell'investimento effettuato sulla "Stampa";
- nella misura del 75% dell'investimento incrementale dell'investimento sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali".

|  |   |   |   |                         |
|--|---|---|---|-------------------------|
| Investimenti sulla "Stampa" 2021 x 50% | + | Investimenti incrementali 2021 sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali" x 75% | = | "Bonus pubblicità" 2021 |
|--|---|---|---|-------------------------|

## MODALITA' DI ACCESSO AL BONUS

Per poter accedere all'agevolazione il soggetto deve:

- presentare una **richiesta al fine di prenotare** il “bonus pubblicità”;
- inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

Il soggetto interessato infatti deve presentare:

- **dall'1.3 al 31.3 di ciascun anno** la “*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (€ 50 milioni per il 2021 e € 50 milioni per il 2022). Pertanto, per il 2021, la “*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*”, va **presentata dall'1.3 al 31.3.2021**;
- **dall'1.1 al 31.1 di ciascun anno** la “*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*”, con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza). Pertanto, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, la “*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*”, va **presentata dall'1.1 al 31.1.2022**.

Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, in **via telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

## ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Come sopra accennato l'effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.

L'attestazione del professionista **non va inviata** telematicamente, ma **va conservata** dal richiedente ed esibita all'Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

## MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando il codice tributo “**6900**”, (quale “*anno di riferimento*” va riportato l'anno di concessione del credito).

Il credito d'imposta spettante va **indicato nel mod. REDDITI** del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

Da ultimo si ricorda che l'agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, “*salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità*”, è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato “*de minimis*” e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del “settore” sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).

-----

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni